

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 febbraio 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 34/09

Roma - 9 FEB. 2009

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009.

*con i virgole*  
*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Relazione illustrativa

**Schema di decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29”.**

**1. Premessa**

In attuazione dell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, il Governo ha emanato il decreto legislativo sopra indicato al fine di:

- 1) dare organica attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 2) prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 del Consiglio, nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea (c.d. “sanzioni finanziarie internazionali”) per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L’articolo 3, comma 1 del d.lgs. 109/2007 conferma l’esistenza del Comitato di sicurezza finanziaria (istituito, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, dal decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369 recante “*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*”, convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431) prevedendone, altresì, durata indeterminata.

Il Comitato è una struttura tecnica a cui, tra l’altro, spetta, nell’ambito delle competenze previste, oltre che dall’articolo 3 del d.lgs. 109/2007 anche dall’articolo 5

del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231: monitorare l'attuazione delle misure di congelamento, designare agli organi competenti delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento, valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, formulare proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati.

## **2. Modifiche dell'articolo 3, comma 4**

La particolarità delle funzioni che il Comitato esercita, caratterizzate da profili spiccatamente internazionali, spiega la necessità della prima modifica del comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. 109/2007.

Attualmente detto comma prevede, infatti, che: *"Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese"*.

Di conseguenza, nella prospettiva della imminente emanazione di un decreto con cui venga disciplinato il funzionamento del Comitato, si propone di modificare tale previsione specificando che ciò che verrà disciplinato con detto decreto non è solo il funzionamento "interno" del Comitato ed, in particolare, la composizione, la sede, lo svolgimento dei lavori (come potrebbe sembrare dalla formulazione letterale del comma 4, che parla solo di *funzionamento*) ma più in generale il funzionamento dello stesso ed il suo intervento nell'ambito dei procedimenti di respiro internazionale e comunitario (di designazione, proposta di cancellazione, aggiornamento delle liste, monitoraggio dell'attuazione delle misure di congelamento, valutazione delle istanze di esenzione) di sua competenza.

La modifica si reputa necessaria anche in considerazione dell'esigenza, di recente sempre più avvertita da parte della giurisprudenza comunitaria, di garantire la tutela dei diritti fondamentali del contraddittorio e della difesa dei soggetti inseriti nella Lista Consolidata, nell'ambito dei procedimenti sopra indicati.

La seconda modifica del comma 4 comporta, invece, l'inclusione, nel decreto con cui si disciplina il funzionamento del Comitato, delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso.

Nonostante l'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 preveda espressamente ed in generale che le pubbliche amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del primo comma della stessa legge, si intende, in ogni caso, introdurre una specifica norma di legge con cui si prevede che l'individuazione di tali categorie da parte del Comitato sia effettuata con lo stesso decreto con cui si disciplina il funzionamento del Comitato.

In tal modo si vuole evitare di dover adottare nello stesso arco temporale o a brevissima distanza di tempo due diversi regolamenti che disciplinino l'uno il funzionamento del Comitato, l'altro l'accesso ai documenti di cui esso è in possesso o che detiene, consentendo, viceversa, l'emanazione di un unico regolamento (da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) che disciplini i due diversi aspetti soddisfacendo, così, esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'esigenza di individuare i documenti sottratti all'accesso, poi, deriva dalla delicatezza delle tematiche affrontate dal Comitato, la maggior parte delle quali rientrano senz'altro nella previsione dell'articolo 24, comma 1, lett. a), secondo cui, tra l'altro: *"Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo..."*. nonché dalle difficoltà riscontrate, fino ad oggi, dal Comitato di sicurezza finanziaria nell'esaminare istanze di accesso a causa della carenza di una disciplina organica in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

**Schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29".**

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.**

L'adozione della modifica del d.lgs. 109/2007, nella parte relativa al comma 4 dell'articolo 3, si rende necessaria per consentire, innanzitutto, che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze volto a disciplinare il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria possa dettare una disciplina che sia il più possibile completa e compiuta, in modo da includere non solo lo svolgimento, in generale, dei lavori in seno al Comitato (composizione, quorum costitutivi e deliberativi, sede del Comitato) ma anche il funzionamento dell'attività del Comitato nell'ambito dei procedimenti di sua competenza a carattere internazionale (procedimenti volti a formulare proposte di designazioni, cancellazioni dalle liste, esenzioni dal congelamento, aggiornamento delle liste) previsti dalla normativa internazionale e comunitaria (Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008; Posizione Comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, Posizione Comune 2002/402/PESC del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani e successive modificazioni).

In secondo luogo, essa si rende necessaria per fornire di una valida base normativa la disciplina dei documenti formati o comunque detenuti dal Comitato sottratti al diritto di accesso, in modo da poterli regolamentare unitamente al funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria con il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per esigenze di economicità ed efficienza.

#### 2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il decreto legislativo sopra indicato è stato emanato in attuazione dell'articolo 22, comma 1 della legge 25 gennaio 2006 n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005".

La modifica dello stesso è prevista dall'articolo 1, comma 5 della stessa legge secondo cui: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6".

- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**  
La modifica non incide su leggi e regolamenti vigenti, limitandosi a specificare l'oggetto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui verrà disciplinato il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**  
La modifica normativa rispetta i principi costituzionali nella materia dei rapporti tra fonti nazionali e sovranazionali.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**  
Le modifiche del d.lgs. 109/2007 non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria ma anzi, come già sottolineato al punto 2, ne costituiscono attuazione.
- 6) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**  
Non vi sono in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto della modifica in esame.
- 7) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari**  
La modifica normativa è pienamente compatibile con gli obblighi comunitari.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 8) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
Nel testo della modifica normativa non sono contenute nuove definizioni normative.
- 9) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 10) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
Non sono individuabili effetti abrogativi impliciti
- 11) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Le modifiche normative non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa vigente.
- 12) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**  
Le modifiche normative comportano l'adozione di un unico atto attuativo di natura secondaria (decreto ministeriale), i cui termini di adozione si ritengono congrui.

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE (AIR)

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il contesto della normativa vigente è il seguente: D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109; D.lgs. 21 novembre 2007, n.231; Legge 7 agosto 1990, n. 241; Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005; L. 25 gennaio 2006, n. 29; Risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

La modifica viene adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 5 Legge 25 gennaio 2006, n. 29, come disposizione integrativa e correttiva del decreto legislativo 109/2007 e per risolvere le criticità constatate nella vigente situazione normativa, carente di una disciplina compiuta e organica in materia di esclusione dall'accesso dei documenti formati o detenuti dal Comitato di sicurezza finanziaria e di una regolamentazione dei procedimenti internazionali di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria.

#### C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Disciplina uniforme, completa e compiuta del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria che tenga conto dell'esigenza, avvertita a livello giurisprudenziale europeo, di tutelare i diritti di difesa dei soggetti inseriti nella Liste (dell'Unione europea e delle Nazioni unite) e di garantire la esclusione dall'accesso di documenti attinenti alla politica di sicurezza comune, nazionale ed internazionale.

#### D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Efficienza ed efficacia dell'organizzazione e dell'attività del Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

### SEZIONE 2. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

#### A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Non sono previsti metodi ed analisi applicati per la misurazione degli effetti

#### B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

#### C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non ci sono specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

#### D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

### SEZIONE 3. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

La modifica non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano oneri finanziari, in considerazione del relativo contenuto, recante la disciplina del funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e l'individuazione dei documenti da esso formati o rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

1 GRAVE  
J.F. TV  
5/2/09

M

Ministero del Tesoro, dell'Economia e delle Finanze  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE REGIONALE  
Piazza ...

M. B. P. ...

*Carlo*

9 FEB. 2009



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

69 FEB. 2008

ANP/17/DUS/1801

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale".

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO  


**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 22 GIUGNO 2007, N. 109, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 25 GENNAIO 2006, N. 29.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTE le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

VISTE le risoluzioni 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1735/2006 e n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

VISTA la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

VISTA la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 24, comma 2, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del primo comma della stessa legge;

VISTA la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, legge comunitaria 2005, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, tra i quali rientra il decreto legislativo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE, ed in particolare, l'articolo 3, comma 4, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -  
\_\_\_\_\_;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Disposizioni correttive)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il funzionamento del Comitato, inclusi i procedimenti di sua competenza, è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, le categorie di documenti **formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato** sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a), e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In ogni caso, ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese.”.

ART. 2

*(Entrata in vigore)*

1. La disposizione di cui al presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.